



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSATRAMITE I BUONI PASTO
ELETTRONICI**

(Approvato con deliberazione di G.C. n. 31 del 28.07.2023)

Art 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa attraverso il riconoscimento dei buoni pasto, secondo quanto previsto dal contratto collettivo vigente (art. 35 del CCNL Enti Locali del 16/11/2022).
2. Il Comune di Ussassai, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, riconosce al Segretario Comunale, al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full time e part-time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) il servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici.
3. Per buono pasto elettronico si intende il documento di legittimazione in forma elettronica che attribuisce:
 - al titolare il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore nominale del buono;
 - all'esercizio convenzionato il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti della società di emissione.
4. Il servizio sostitutivo di mensa attraverso i buoni pasto elettronici non può essere sostituito da indennità. I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati; possono essere utilizzati, esclusivamente, per usufruire del servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati.
5. Dopo la consegna, i buoni pasto entrano nella piena disponibilità dell'avente diritto e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo art. 6.
6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente restituisce tempestivamente la card contenente eventuali buoni pasto non utilizzati.
7. Il riconoscimento del buono pasto presuppone il concorrere delle seguenti condizioni:
 - a) Prestazione lavorativa resa in presenza per almeno sei ore consecutive;
 - b) Prestazione lavorativa resa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a un'ora;
 - c) Prestazione lavorativa resa in presenza, dopo la pausa pranzo, per almeno due ore consecutive;
 - d) Consumazione del pasto fuori dell'orario di lavoro.
8. Il valore nominale di ciascun buono è di € 6,50.

Art. 2 – Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo dei buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.
2. Le carte elettroniche sono acquistate dall'Ufficio Amministrativo, avvalendosi delle convenzioni Consip o dei servizi offerti dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni. Lo stesso Ufficio provvede alla distribuzione delle card ai dipendenti.

Art. 3 – Diritto al servizio sostitutivo di mensa e modalità di erogazione dei buoni pasto

1. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto è riconosciuto al personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale e le altre figure contemplate nell'art. 1, comma 2.

2. Il diritto al riconoscimento dei buoni pasto spetta al personale dipendente che svolge la propria attività lavorativa prestata al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane per un minimo di due e consecutive, per almeno otto ore nell'arco della giornata, con una pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a un'ora;
3. Concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere il diritto al buono pasto, i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra mattina e pomeriggio. I permessi devono essere regolarmente concessi e registrati.
4. Nei soli casi di emergenza "neve", "protezione civile" e d'urgenza, viene riconosciuto il diritto al buono pasto anche se non vi è stato stacco fra il normale orario di lavoro e la prestazione straordinaria autorizzata. (Il Responsabile dell'area di appartenenza dovrà comunicare all'Ufficio Personale la motivazione dell'eccezione).
5. Il diritto al buono pasto spetta anche a tutti quei lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente autorizzato dal Responsabile del Settore di appartenenza o dal Segretario Comunale, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza esclusivamente per inversione del rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro e che venga rispettata la pausa pranzo di cui all'art. 1 comma 7.
6. Il diritto al buono pasto non è riconosciuto per la prestazione lavorativa resa nella fascia pomeridiana in occasione di recupero di debito orario.
7. Ha diritto al buono pasto il dipendente che effettua lo straordinario elettorale, anche al termine dell'ordinaria prestazione lavorativa, purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, rispettando il tempo previsto per la pausa pranzo. Il diritto al buono pasto è riconosciuto nei limiti dei rimborsi effettivamente riconosciuti dagli enti competenti, o dalle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli in materia di spesa per il personale. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale può stabilire, per tutto il periodo del funzionamento dell'ufficio elettorale, un numero massimo dei buoni pasto erogabili al fine di rispettare il budget assegnato e i vincoli di spesa in materia di personale;
8. Se il dipendente è chiamato a prestare servizio elettorale solo il pomeriggio con prosecuzione della prestazione anche nelle ore serali, pur effettuando una pausa minimo di mezz'ora, non ha diritto al buono pasto.
9. Il dipendente non ha diritto a percepire due buoni pasto per la stessa giornata.
10. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale, limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore complessive nella giornata, delle quali almeno due ore di rientro pomeridiano.
11. Il diritto al buono pasto è connesso alla prestazione del servizio, certificata dal sistema di rilevazione presenze. Il calcolo dei buoni pasto viene effettuato sulla base del riepilogo mensile della rilevazione automatizzata delle presenze del personale dipendente, a cura del servizio personale, il quale costituisce il documento ufficiale in base al quale il servizio citato garantisce l'esatto calcolo dei buoni pasto da erogare al personale.
12. L'erogazione dei buoni pasto viene effettuata tramite accredito mensile sulle carte elettroniche consegnate ai dipendenti. L'erogazione viene effettuata con cadenza trimestrale.
13. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista dalla fornitura delle tessere.

Art. 4 – Esclusione dal diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, o nei

giorni in cui non si effettua il rientro.

2. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti in trasferta/missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute, o qualora il servizio esterno per il quale sono in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto. Qualora non usufruisca del rimborso delle spese dei pasti, il dipendente deve trasmettere all'ufficio competente all'erogazione dei buoni pasto, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 45/2000 dalla quale risulti espressamente di non aver usufruito del rimborso delle spese per pasti durante la missione.
3. Non si matura il diritto al buono pasto nei giorni in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile.
4. Non competono i buoni pasto al personale assente per permesso Sindacale.

Art. 5 – Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della card il dipendente deve inoltrare formale denuncia alle autorità competenti e avvertire tempestivamente l'Ufficio Personale, il quale procederà a bloccare la tessera.
2. Lo smarrimento o il furto di uno o più buoni pasto non dà luogo in alcun modo né a rimborso né a sostituzione.
3. In caso di deterioramento o smagnetizzazione della carta elettronica, l'Amministrazione procede alla relativa sostituzione.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.